

ALESSANDRO LIMATOLA

LA DEROGABILITÀ DELL'ESCLUSIVA NEL CONTRATTO DI AGENZIA

Sintesi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9226, depositata in data 23 aprile 2014 (II sezione civile, C. Rel. Dott. Abete) è tornata ad affrontare il tema dell'esclusiva nel contratto di agenzia e della sua derogabilità nonché il connesso profilo del diritto dell'agente a percepire le cd. provvigioni indirette.

Il caso deciso riguarda un rapporto di agenzia regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1742 - 1751 c.c. in tema di contratto di agenzia precedenti le modifiche operate per effetto del recepimento, anche in Italia, della direttiva 653/86/CEE (D.Lgs. n. 303/1991 e D.Lgs. n. 65/1999).

Ciò nonostante i principi affermati appaiono rilevanti anche nell'ambito dei rapporti instaurati successivamente al recepimento della Direttiva.

La fattispecie esaminata dai Giudici di Legittimità riguarda, in particolare, il caso di un agente che si era rivolto al Tribunale di Milano per vedersi riconoscere le cd. provvigioni indirette sugli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona di sua competenza. Presupposto di tale richiesta era sia la mancata accettazione della deroga unilaterale dell'esclusiva di zona comunicata alcuni anni prima dalla casa mandante sia il principio secondo cui l'eventuale deroga dell'esclusiva (disciplinata dall'art. 1743 c.c. - n.d.e.) mai avrebbe potuto incidere sul diritto dell'agente a percepire le cd. provvigioni indirette costituenti, quindi, a dire dell'agente un diritto autonomo.

Ai Giudici di Legittimità veniva quindi chiesto di affermare il principio secondo cui il preponente può decidere (o convenire con l'agente) la modifica dell'esclusiva di zona ma questo non lo libera mai dal pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi nel-

la zona affidata all'agente.

Gli stessi Giudici di Legittimità hanno, invece, ribadito il principio secondo cui l'articolo 1743 c.c. (esclusiva di zona) si muove di pari passo con l'articolo 1748 c.c. in tema di provvigioni (anche) indirette e che tali previsioni non sono tra loro "separabili" nel senso l'esclusiva di zona costituisce l'indispensabile presupposto del diritto alla percezione delle ccdd. provvigioni indirette.

Risolto pratico della pronuncia è che una volta derogata l'esclusiva di zona, l'agente non ha più diritto a richiedere il pagamento delle provvigioni relative ad affari conclusi dal preponente (direttamente o per il tramite altri agenti) nella zona di sua competenza.

La Cassazione ha altresì ribadito il principio secondo cui l'esclusiva di zona è sia derogabile dalle parti espressamente (come avvenuto nel caso esaminato) sia per fatti concludenti.

Ha, però, affermato che la deroga per fatti concludenti deve poter essere desunta in modo "chiaro ed univoco" dal comportamento delle parti ove incompatibile con il contenuto del contratto.

Appare altresì interessante il principio secondo cui il contratto non solo deve essere eseguito ma va anche interpretato secondo "buona fede" ai sensi dell'articolo 1366 c.c. specie laddove vanno interpretate le "intese a valenza modificative di progressi accordi".

Su tali presupposti la Cassazione ha negato il diritto alle provvigioni indirette in favore dell'agente che aveva "ignorato" (mai contestato) per oltre tre anni la deroga dell'esclusiva di zona comunicatagli dalla preponente ed ha ritenuto, a tal fine, influente che non erano emersi fino a quel momento fatti che lasciavano pensare che la preponente durante tale periodo si era avvalsa della revoca unilaterale dell'esclusiva, così come in precedenza comunicata.